



PROVINCIA DI PIACENZA  
IL PRESIDENTE

Vista la Legge Regionale 15/2/1994 n. 8 e successive modifiche; Vista la Legge Regionale n. 1 del 2 marzo 2009 "Norme per la definizione del calendario venatorio regionale", Visto il Piano Provinciale Faunistico-Venatorio; Viste le proposte pervenute dai Comitati direttivi degli A.T.C. e sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 10 della L.R. 8/94 e succ. modd.; ad integrazione delle Norme per la Definizione del Calendario venatorio regionale per le stagioni venatorie dal 2009-2010 al 2011-2012; Vista la deliberazione G.P. n° 273 del 8 maggio 2009, come modificata dalla Deliberazione G.P. n° 388 del 31 luglio 2009

PUBBLICA IL SEGUENTE

CALENDARIO VENATORIO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA PER LE STAGIONI  
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012

1 - Anticipazioni dell'esercizio venatorio

Nel mese di settembre, negli ATC PC1, PC2 e PC 6 la caccia alla tortora potrà essere effettuata, da appostamento fisso e temporaneo, fino alle ore 13, e con limite di carniere giornaliero di 5 capi, esclusivamente nelle giornate del 3 e del 10, ad eccezione delle Zone di Protezione Speciale.

Nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie l'esercizio venatorio è consentito, limitatamente alla fauna di allevamento e previa comunicazione scritta alla Provincia da parte del titolare delle date di apertura e chiusura, dal 1 Settembre, per 5 giornate settimanali. In tal caso la chiusura della caccia alle specie consentite dovrà essere anticipata nel rispetto dell'arco temporale massimo di cui all'art. 18 comma 2 della L. 157/92.

La caccia al Cinghiale, consentita esclusivamente negli ATC PC3, PC5, PC7, PC8, PC9 PC10, PC11, è anticipata al 20.09 e si conclude pertanto il 20.12 (art. 18 c.2. della L. 157/92)

2 - Specie cacciabili e periodi di caccia

AZIENDE VENATORIE

La caccia alla Starna è vietata nelle Aziende Venatorie: La Stoppa (solo ad est della strada Cementi Rossi), Castelsidoli, Alta Val Trebbia, Il Sorbo, Gramizzola, Campi, La Benita, La Torre di Tollara, Castelletto, Bassa Val Nure (solo nel comune di Podenzano), Cerignale.

La caccia alla Pernice rossa è vietata nelle Aziende Venatorie Ongina, Alta Val Trebbia, La Benita, Bosco Celati-Gargatano, Isola Serafini, Morlenzo, Campi, S. Maria, Bassa V. Nure, Gramizzola, Cerignale.

La caccia al Cinghiale è consentita, unicamente nelle Aziende Faunistico-Venatorie che sono collocate nei territori vocati secondo il vigente Piano faunistico-venatorio provinciale, dal 20.09 al 20.12. L'Azienda Alta Val Trebbia praticherà la caccia al Cinghiale dall'1.11 al 31.01.

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

a) La caccia negli ATC provinciali, fatte salve le anticipazioni di cui al p.to 1, è consentita dal 20.9, ad eccezione della Starna (vietata in tutti gli ATC), secondo le limitazioni previste dal seguente prospetto, fermo restando quanto previsto dalla D.G.R. n° 1224/2008 e dal Decreto Ministeriale n° 184 del 17.10.2007 per le Zone di Protezione Speciale:

| ATC   | Fagiano            |                            | Lepre              |                            | Pernice rossa     |                              | Beccaccia          | Prescrizioni per l'avifauna migratoria   |
|-------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|--|
|       | Periodo di caccia  | Carniere stagionale (capi) | Periodo di caccia  | Carniere stagionale (capi) | Periodo di caccia | Carniere stagionale e (capi) |                    |  |
| PC 1  | ↓<br>fino al 29.11 | 25                         | ↓<br>fino al 29.11 | 7                          | fino al 1.11      | 4                            | ↓<br>fino al 31.12 | Dal 30.11 la caccia all'avifauna migratoria può essere esercitata solo:<br>- alla Beccaccia ovunque (ove consentito) a SUD (a monte) della strada comunale n°5 tra Rivalta e Gazzola, della Provinciale n° 7 tra Gazzola ed Agazzano, e della Provinciale n° 33 tra Agazzano ed il Ponte sul Tidone; a NORD esclusivamente entro 50 m dalle sponde dei seguenti corsi d'acqua (ove consentito): TIDONE, LURETTA, TREBBIA e PO<br>- alle altre specie, da appostamento, entro le sponde dei seguenti corsi d'acqua (ove consentito): TIDONE, LURETTA, TREBBIA e PO. In forma vagante, anche con l'uso del cane da ferma (fino al 31/12), entro 200 m dalle sponde del fiume Po.   |
| PC 2  |                    | 25                         |                    | 10                         | fino al 4.10      | 3                            |                    | Dal 30.11 la caccia alla Beccaccia può essere esercitata, esclusivamente, lungo il fiume PO, in forma vagante anche con l'uso del cane da ferma, entro 300 m dall'acqua.<br>Dal 30.11 la caccia alle altre specie di avifauna migratoria (non interessate dall'apertura anticipata) può essere esercitata esclusivamente:<br>- lungo il fiume PO (ove consentito), da appostamento fisso e temporaneo ed in forma vagante, dall'argine maestro all'acqua. Le interruzioni dell'argine maestro alla foce degli affluenti si compensano con una linea ideale fra i punti terminali dei due tronconi di argine. L'interruzione dell'argine maestro corrispondente al torrente Chiavenna si congiunge tramite il terrapieno che corre fra l'ex "Ponte della Ceramica" (Cascina Boscone) e la fornace RDB;<br>- da appostamento temporaneo nei seguenti corsi d'acqua (ove consentito): TREBBIA, NURE e ARDA (dal ponte di Fiorenzuola fino alla foce). Lungo il torrente ARDA in forma vagante entro 50 m dall'acqua fino al 31.12; dall'1.01 senza l'uso del cane<br>Dall'1.11 in Comune di Caorso, nell'area compresa tra l'argine maestro e il Po, l'esercizio venatorio all'avifauna migratoria è consentito esclusivamente ai residenti nel Comune. |
| PC 3  |                    | 25                         |                    | 5                          | fino al 25.10     | 4                            |                    | La caccia alla Beccaccia potrà essere esercitata solo a SUD (monte) della SP 55 del Bagnolo ed in comune di Travo.<br>La caccia alle specie di avifauna migratoria, diverse dalla beccaccia, può essere esercitata esclusivamente fino al 30.11.   |
| PC 4  |                    | 25                         |                    | 10                         | vietata           |                              |                    | Dal 30.11 la caccia all'avifauna migratoria è consentita esclusivamente:<br>- fino al 31.12 da appostamento temporaneo su tutto il territorio ATC; in forma vagante anche con l'uso del cane da ferma dall'argine maestro all'acqua del fiume PO e entro 50 m dall'acqua del Torrente ARDA e del CAVO FONTANA;<br>- dall'1.01 entro 50 m dall'acqua del fiume PO, del torrente ARDA, del CAVO FONTANA in forma vagante senza l'uso del cane.   |
| PC 5  |                    | 12                         |                    | 5                          | fino al 18.10     | 5                            |                    | Per la Beccaccia è previsto un prelievo massimo stagionale di 12 capi.<br>Il prelievo delle altre specie di selvaggina migratoria è consentito fino al 31.12 e dal 30.11 potrà essere realizzato esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo.  |
| PC 6  |                    | 25                         |                    | 7                          | fino al 1.11      | 3                            |                    | Il prelievo di specie di avifauna migratoria è consentito fino al 31.12 e dal 30.11 la caccia a specie diverse dalla Beccaccia potrà essere realizzata solo da appostamento fisso o temporaneo.  |
| PC 7  |                    | 15                         |                    | 4                          | fino al 18.10     | 3                            |                    | Dal 30.11 la caccia alle specie di avifauna migratoria diverse dalla Beccaccia potrà essere effettuata solo da appostamento fisso.   |
| PC 8  |                    | 15                         |                    | 5                          | fino al 1.11      | 5                            |                    | La caccia alle specie di avifauna migratoria diverse dalla Beccaccia può essere esercitata esclusivamente fino al 29.11.   |
| PC 9  |                    | 15                         |                    | 4                          | fino al 1.11      | 4                            |                    | La caccia all'avifauna migratoria può essere esercitata esclusivamente fino al 31.12   |
| PC 10 |                    | 15                         |                    | 3                          | vietata           |                              |                    | La caccia all'avifauna migratoria diversa dalla Beccaccia, può essere esercitata esclusivamente da appostamento fino al 31.12.   |
| PC 11 |                    | 15                         |                    | 4                          | fino al 25.10     | 3                            |                    | Dal 30.11 la caccia alla Beccaccia è consentita solo nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica; La caccia alle altre specie di avifauna migratoria può essere esercitata esclusivamente fino al 31.12.  |

- b) complessivamente per tutte le specie stanziali non dovrà essere comunque superato il prelievo totale previsto dai singoli piani di gestione degli ATC approvati dalla Provincia.
- c) dal 30 novembre al 31 gennaio successivo, negli ATC ed Aziende faunistico-venatorie provinciali, la Volpe ed i Corvidi sono cacciabili esclusivamente da soggetti appartenenti a squadre nominativamente autorizzate dalla Provincia;
- d) gli ATC interessati a limitazioni territoriali del prelievo di avifauna migratoria curano la pubblicazione delle aree in cui il prelievo è consentito. I cacciatori che hanno accesso agli ATC provinciali prenderanno visione delle suddette aree presso i medesimi ATC.
- e) la caccia da appostamento fisso è consentita esclusivamente fino al 31.12
- f) ai fini della gestione faunistico-venatoria, e come da accordi tra gli ATC interessati, i confini amministrativi degli ATC PC4 e CR3 (Regione Lombardia) e degli ATC PC1, PC2 e Laudense Sud (Regione Lombardia) sono adeguati alla demarcazione della linea di massima corrente del Fiume Po. I confini tra gli ATC PC1 e PV3 sono adeguati alla mezzzeria del fiume Po.
- g) la caccia alla selvaggina stanziale e migratoria è vietata, dopo le ore 13,00 delle giornate dedicate alle catture ed immissioni, nei comuni di ciascun ATC interessati a tali operazioni. I cacciatori che hanno accesso agli ATC provinciali dovranno prendere visione del calendario e dei comuni interessati dalle catture presso gli ATC, che ne cureranno la pubblicazione.
- h) Le Zone di addestramento cani limitrofe alle aree interessate da immissioni di lepri non potranno effettuare l'addestramento per un periodo di 15 giornate a decorrere dalla data di immissione.

### 3 - Orari venatori

La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria è consentita secondo gli orari indicati nel prospetto sottostante, che prevede la chiusura della caccia in ATC alle ore 13,00 dal 20.9 al 4.10. Nell'ATC PC 4 dal 5.10 al 18.10 la caccia si concluderà alle ore 14,00. La caccia di selezione agli ungulati si conclude un'ora dopo il tramonto.

| PERIODO                     | Dalle ore  |                                  | Alle ore                                   |           |
|-----------------------------|--|----------------------------------|--|-----------|
|                             | Migratoria da appostamento e caccia di selezione | Vagante (stanziale e migratoria) | Migratoria e Stanziale (eccetto Cinghiale) | Cinghiale |
| 1-15 settembre              | 5,45   | 6,45                             | 13,00 (ATC)<br>19,40 (ATV)                 | -         |
| 16 settembre – 30 settembre | 6,00   | 7,00                             | 13,00 (ATC)<br>19,00 (ATV e AFV)           | 19,00     |
| 1 – 4 ottobre               | 6,20   | 7,20                             | 13,00 (ATC)<br>19,00 (ATV e AFV)           | 19,00     |

| PERIODO                 | Dalle ore                  |                                  | Alle ore                                   |           |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|-----------|
|                         | Migratoria da appostamento | Vagante (stanziale e migratoria) | Migratoria e Stanziale (eccetto Cinghiale) | Cinghiale |
| 5-24 ottobre            | 6,30                       | 7,30                             | 18,30                                      | 18,30     |
| 26 ottobre -15 novembre | 6,00                       | 7,00                             | 17,00                                      | 17,00     |
| 16-30 novembre          | 6,30                       | 7,30                             | 16,45                                      | 16,45     |
| 1-15 dicembre           | 6,45                       | 7,45                             | 16,40                                      | 16,40     |
| 16-31 dicembre          | 6,50                       | 7,50                             | 16,45                                      | 16,45     |
| 1-15 gennaio            | 7,00                       | 8,00                             | 17,00                                      | -         |
| 16-31 gennaio           | 6,45                       | 7,45                             | 17,15                                      | -         |

### 4 - Disposizioni particolari inerenti l'esercizio venatorio

La caccia alla Lepre non può essere esercitata in gruppi di più di quattro cacciatori, i quali non possono condurre complessivamente più di sei cani (rimane il divieto di cacciare a rastrello in più di tre persone). L'utilizzo contemporaneo di più di tre cani (muta), prevede il divieto di sparo a specie diverse dalla Lepre. Il titolare dell'autorizzazione all'utilizzo della muta non può sparare a Fagiano, Starna e Pernice rossa per l'intera Stagione Venatoria.

Durante la caccia, i vigneti, i campi di mais e girasole non possono essere circondati sui quattro lati da cacciatori o eventuali accompagnatori; almeno un lato degli appezzamenti deve essere lasciato libero per costituire via di fuga per la fauna. È vietato l'esercizio venatorio nei frutteti specializzati, ma, a raccolto compiuto, è ammesso l'accesso dell'ausiliare per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta.

E' vietato sparare in direzione di campi di mais, frutteti e vigneti ad una distanza inferiore a 150 metri. Per l'uso di fucili a canna rigata tale distanza deve corrispondere ad una volta e mezzo la gittata dell'arma utilizzata.

Durante l'esercizio venatorio verso selvaggina diversa dagli ungulati è vietato, ai cacciatori, portare munizioni a palla unica.

Fatto salvo quanto previsto al c. 3 art. 22 del R.R. 1/2008, è fatto divieto di detenzione o utilizzo di qualsiasi tipo di apparecchi radio ricetrasmittenti durante l'attività venatoria.

Per la caccia da appostamento temporaneo, la rimozione degli stampi collocati sul corso del fiume Po non rientra nei casi di cui al c. 3, art. 53 della L.R. 8/94 e successive modificazioni. Il diritto all'occupazione del terreno resta stabilito dal c.1 del già citato art. 53 della L.R. 8/94 e successive modificazioni.

Durante l'esercizio venatorio è vietato l'utilizzo e la detenzione di collari "beeper" di ausilio all'abbattimento del selvatico, di rilevatori di calore o analoga strumentazione non espressamente indicata al c. 5 art. 13 L. 157/92.

Il cacciatore, nei giorni consentiti per l'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale, può uscire con i cani e privo di fucile, purché segni regolarmente la giornata sul tesserino venatorio.

Tutti i cacciatori e gli accompagnatori che accedono alle Zone delimitate per la caccia al Cinghiale devono indossare giubbetti ad alta visibilità analoghi a quelli del Codice della strada.

Gli ATC che prevedono "Distretti di gestione" ed attuano le limitazioni di calendario di cui al c. 9 art. 33 della L.R. 8/94 provvedono ad informarne i soci.

Nell'ATC PC5 (Bettola, Gropparello e Lugagnano) si pratica una caccia di parziale specializzazione: il cacciatore sceglie tra "opzioni prevalenti" ed "opzioni esclusive" verso alcune specie. In base alla scelta operata sarà informato dall'ATC sugli obblighi conseguenti, che possono prevedere la riduzione del carniere stagionale per le specie non scelte e l'incremento del carniere per le specie scelte.

Nell'ATC PC9 (Bobbio, Coli, Cortebruggatella) e nell'ATC PC 10 (Ottone, Zerba e Cerignale) si pratica la "caccia di specializzazione" alla piccola selvaggina: coloro che cacciano la lepre non possono abbattere il fagiano, la pernice rossa e l'avifauna migratoria, parimenti i cacciatori che praticano la caccia con il cane da ferma all'avifauna non possono abbattere la lepre. I cacciatori dovranno informarsi presso gli ATC per la precisazione degli obblighi concernenti la specializzazione scelta.

### 5 - Giornate e forme di caccia

Dal 4.10 al 29.11 la caccia a tutte le specie è consentita nell'ATC PC3 esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. Dal 4.10 al 29.11 nell'ATC PC 8 la caccia è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

### 6 - Valichi montani

Con il presente calendario si richiama la delibera di Giunta Provinciale 27 giugno 1989 n. 761/6, già pubblicata nei Comuni interessati, di individuazione dei valichi montani sul territorio provinciale.

### 7 - Allenamento e addestramento dei cani

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è consentito, ad eccezione delle Zone di Protezione Speciale, dal 2.8 al 17.9 dalle ore 6 alle ore 20, escluse le giornate di martedì e venerdì. Negli istituti in cui si pratica l'anticipazione dell'esercizio venatorio, l'addestramento e l'allenamento dei cani sono vietati negli orari in cui la caccia è consentita. I cani utilizzati nell'attività venatoria devono essere regolarmente iscritti ed identificati presso l'anagrafe canina, secondo la normativa vigente (artt. 7 e 8 LR 27/2000 e succ. mod.).

### 8 - Norme generali inerenti il Tesserino venatorio.

Si richiama l'art. 10 della L.R. 1/2009 che stabilisce le norme generali inerenti il tesserino venatorio. Si ribadisce che l'ATC in cui si esercita va segnato con riferimento al numero dell'ATC riportato sul tesserino e non al numero dell'ATC provinciale. Si ricorda che il cacciatore deve registrare immediatamente il capo abbattuto in ATC e, appena terminata la stagione venatoria, deve riportare sulla apposita scheda riepilogativa "caccia stanziale" la sigla del proprio o dei propri ATC ed il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le specie di selvaggina stanziale, per ciascun ATC di appartenenza. Tale scheda dovrà essere riconsegnata all'ATC entro trenta giorni dal termine della stagione venatoria, compilando tante copie della scheda quanti sono gli ATC di appartenenza. Entro la stessa data anche i cacciatori provenienti da altre regioni dovranno riconsegnare all'ATC un estratto del tesserino che consenta di desumere il numero di giornate effettuate ed il carniere di fauna stanziale ottenuto negli ATC provinciali. I documenti compilati con penne non indelebili saranno considerati contraffatti e puniti ai sensi del c.1 art.61 della L.R. 8/94 e del Regolamento interno dell'ATC.

### 9 - Aree di rispetto degli ATC

L'esercizio venatorio è vietato, a tutte le specie, nelle seguenti aree di rispetto degli ATC:

PC1 Rio Carona (Borgonovo), Moffellona (Gragnano), Mottaziana (Borgonovo), Villa Mariani (Borgonovo V.T.), Luretta (Gragnano), Sarmato, C.na Agazzara (Sarmato), Campremoldo (Gragnano), Boscone Cusani (Rottofreno), Malpaga (Calendasco), Case Nuove (Rottofreno), Poggetto (Gazzola);

PC2 La Verza (Piacenza), Mucinasso (Piacenza), Mortizza (Piacenza), Roncaglia (Piacenza), S. Bonico (Piacenza), Campasso (Pontenure), Casa Bianca (Pontenure), Fornace RDB (Caorso), Ramarra (Cadeo), Caorso, Cortemaggiore, Chiavenna (Cortemaggiore), Travacone (Cortemaggiore, Fiorenzuola) Paullo (Cadeo, Fiorenzuola), Stanga (Cadeo), Monterosso (Cadeo), S. Nazzaro (Monticelli), Villanello (Monticelli), Olza (Monticelli), S. Caterina (Monticelli), America (Monticelli), Polignano (S.Pietro in Cerro), S. Pietro in Cerro, La Rizza (S. Pietro in Cerro), Baselica (Fiorenzuola), S. Chiara (Fiorenzuola);

PC4 Cignano (Villanova), S. Pedretto (Castelvetto);

PC6 Badagnano (Carpaneto), Centovera (Carpaneto)

PC7 Vernasca, Vigoleno (Vernasca)

PC8 Pieve (Nibbiano)

PC9 Brugnoli (Bobbio), Coli, Costa Camparino - Fontana (Coli).

PC11 Cattaragna (Ferriere)

L'esercizio venatorio è vietato, ad eccezione della Volpe, nelle seguenti aree di rispetto degli ATC:

PC8 Vicobarone (Ziano), Roncaglie (Pecorara), Casanova (Pianello), Palazzina (Nibbiano).

L'esercizio venatorio è vietato, ad eccezione del Cinghiale, nelle aree di rispetto dei seguenti ATC:

PC3 Dinavolo (Rivergaro)

PC5 Bellito (Bettola)

L'esercizio venatorio è vietato, ad eccezione della Volpe e del Cinghiale, nelle seguenti aree di rispetto degli ATC:

PC5 Sariano (Gropparello), Magnani (Gropparello), Vicanino (Lugagnano), Badagnano (Lugagnano).

PC6 Casoni (Podenzano), S. Francesco (Alseno), Coda (Alseno), Pradone (Alseno), Casoni (Alseno), S. Lorenzo (Castellarquato).

PC7 Migliorini (Farini)

PC8 Morasco (Pecorara), Stadera (Nibbiano)

### 10 - Prescrizioni per la caccia al Cinghiale

I componenti delle squadre di caccia al Cinghiale non possono praticare, per le prime quattro giornate, forme di caccia diverse da quella al Cinghiale. Non sono soggetti a tale limitazione i residenti ed i proprietari di terreni nei comuni dell'ATC a cui afferisce la squadra ed i membri di squadre provviste di almeno 15 "specialisti" del Cinghiale (cioè figure, i cui nominativi sono preventivamente comunicati all'ATC, che rinunciano alla possibilità di esercitare altre forme di caccia).

I partecipanti alla caccia al Cinghiale dovranno indossare un apposito giubbotto di colorazione fluorescente o rifrangente che li renda visibili durante l'attività di caccia e di ricerca dei capi feriti.

Durante le battute di caccia al cinghiale è vietato, ai componenti le squadre, sparare a selvaggina di qualsiasi altra specie o portare munizione spezzata. Le sanzioni corrispondenti alle infrazioni rilevate ad un componente della squadra verranno applicate all'intera squadra.

Nella caccia al cinghiale in forma collettiva, oltre ai componenti della squadra, possono partecipare altri cacciatori, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, c. 1, lettera e) del R.R. 1/2008 sino ad un massimo di 5 invitati designati dal caposquadra, per non più di 5 giornate per stagione. L'invitato, per ogni giornata, versa all'ATC un contributo economico di cui alla lett. b) del c. 7 dell'art. 56 della L.R. 8/94, di importo stabilito dall'ATC.

Chiunque pratici la caccia al Cinghiale non potrà esercitare, nella stessa giornata, nessun'altra forma di caccia e viceversa.

Le zone di caccia al cinghiale saranno debitamente delimitate a cura dell'ATC con tabelle riportanti l'ATC, il numero della Zona di caccia ed il calendario di utilizzo della medesima. Il calendario delle battute nelle zone di caccia sarà anche pubblicato a cura dell'ATC che provvederà a darne la massima visibilità;

In considerazione degli ingenti danni provocati dalla specie alle attività agro-pastorali ed agli importanti elementi floristici dell'Appennino, nel caso che, al termine della stagione venatoria, si registri una presenza di cinghiali eccessiva rispetto i Piani annuali degli ATC, la Provincia potrà autorizzare interventi di controllo da parte delle squadre abilitate, fino al raggiungimento degli obiettivi fissati e comunque non oltre il 31.01.

E' fatto divieto di pasturazione del Cinghiale. Il foraggiamento dissuasivo è consentito nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, esclusivamente attraverso l'utilizzo di distributori meccanici, in siti prestabiliti individuati dall'ATC in accordo con i capisquadra e con il tecnico faunistico.

\* \* \*

Alle infrazioni al presente calendario si applica la sanzione prevista al comma 3 dell'art. 61 della L.R. 8/94 e succ. modd.

IL PRESIDENTE  
PROF. MASSIMO TRESPIDI